

(N. 675)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1949

Scioglimento del Consorzio per sovvenzioni ipotecarie in liquidazione con sede in Napoli e assorbimento delle attività e passività da parte del Banco di Napoli.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie con sede in Napoli, creato con la legge 19 luglio 1906, n. 390, la cui attività venne disciplinata col regolamento approvato con regio decreto 3 gennaio 1907, n. 17, da oltre un quinquennio ha cessato di concedere le sovvenzioni previste da varie disposizioni che si sono succedute nel tempo, e dalle quali hanno potuto trarre notevoli benefici e facilitazioni i danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'11 aprile del 1906, dal nubifragio 24 ottobre 1910 nell'isola di Ischia e dai terremoti: 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza, Salerno e Foggia, 13 gennaio 1915 nella Marsica, 23 luglio 1930 nel Vulture e 16 settembre 1933 nella Maiella.

Da qualche tempo, però, il Consorzio, nella sua fase di liquidazione delle operazioni già compiute, si dibatte in condizioni deficitarie

di bilancio a causa del forte dislivello tra il reddito derivante dai mutui in essere e rappresentato dal tasso 4,50-5 per cento aumentato dei diritti di commissione e di contingenza e il costo dei servizi amministrativi, contabili e legali necessari pel suo funzionamento.

Poichè tale situazione si è andata aggravando malgrado le misure adottate per ridurre al minimo le spese, tra cui la eliminazione del personale che aveva raggiunto i limiti di età e che si è riconosciuto esuberante, su proposta del Banco di Napoli, maggiormente interessato nel Consorzio per avervi conferito una quota di capitale maggiore di quella degli altri Enti partecipanti, si è dovuto riconoscere da parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, nella seduta del 30 luglio 1947, la necessità di procedere al suo scioglimento prima dell'epoca prevista dall'articolo 6 del regio-

lamento approvato con regio decreto 3 gennaio 1907, n. 17, e cioè prima della estinzione generale dei mutui, nonchè all'assorbimento delle sue attività e passività da parte del Banco di Napoli il quale avrebbe dovuto provvedere al rimborso agli altri Enti partecipanti delle quote da essi conferite, decurtate di una aliquota per le perdite accertate o presunte, risultanti da apposito bilancio di liquidazione da accettarsi dagli stessi Enti partecipanti.

Il Ministero del tesoro, il quale ha avuto per legge la vigilanza diretta sul Consorzio di cui è cenno, tenuto conto dell'avvenuta compilazione del bilancio di liquidazione, nel quale le attività e le passività sono state valutate con riferimento alla data del 30 giugno 1948, e tenuto conto dell'accordo manifestato

in riguardo alle risultanze di tale bilancio da parte di tutti gli enti partecipanti, ha riconosciuto indispensabile e urgente procedere alla attuazione dell'invocato assorbimento, tanto più che, ammontando a sole lire 10.400.000 il residuo capitale dei mutui rimasti da ammortizzare, non si è ravvisato nè pratico nè economico ricorrere, come si sarebbe potuto anche fare, alla creazione di un ufficio stralcio da affidare in gestione al Banco di Napoli.

È stato predisposto così, l'unito disegno di legge, che, previa intesa con l'apposito Comitato interministeriale per le Aziende di credito e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si sottopone al vostro esame con la fiducia che non mancherà la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Consorzio Sovvenzioni Ipotecarie di Napoli istituito con la legge del 19 luglio 1906, n. 390 è sciolto.

Le attività e le passività dello stesso sono assorbite dal Banco di Napoli.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, quale Istituto sovventore facente parte del Consorzio Sovvenzioni Ipotecarie di Napoli, è autorizzato a rimborsare agli altri Enti sovventori e, cioè, alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano, alla Cassa di Risparmio di Torino, all'Istituto Opere Pie di S. Paolo di Torino, al Monte dei Paschi di Siena, alla Cassa di Risparmio di Roma, le quote da esso conferite a suo tempo giusta la legge istitutiva e le successive disposizioni, determinandole in base alla situazione al 30 giugno 1948 risultante da apposito bilancio di liquidazione all'uopo redatto dal Consorzio ed accettato dagli Enti sovventori.

Art. 3.

Sono estese al Banco di Napoli quale Ente rilevatorio del Consorzio tutte le disposizioni stabilite per le operazioni compiute da esso

Consorzio per l'assistenza a favore di danneggiati da pubbliche calamità, tanto dalla legge istitutiva, quanto dalle successive disposizioni di cui al regolamento 7 marzo 1912, n. 314, alla legge 12 luglio 1912, n. 772, ai regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, al regio decreto 3 agosto 1930, n. 1065, e al regio decreto 16 ottobre 1933, n. 1334.

Gli atti e documenti dipendenti dall'assorbimento, trapassi di beni, attività e passività, ed ogni altro inerente sono esenti da tassa di bollo e soggetti soltanto a tassa fissa di registro ed ipotecaria. In ogni caso sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il Banco di Napoli ha facoltà di assorbire nel proprio personale quegli elementi riconosciuti idonei rimasti in servizio nel Consorzio.

Agli elementi che siano assorbiti ai sensi del precedente comma, il servizio effettivo prestato presso il Consorzio sarà riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme vigenti presso il Banco di Napoli.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.